

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 263 del 10.12.2001

TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALL'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA STAZIONI RADIO BASE.

REGOLAMENTO

Art. 1 - AUTORIZZAZIONE

1. L'installazione e la modifica delle stazioni radio base nell'ambito del territorio comunale di Schio sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione nel rispetto del presente Regolamento. Sono fatte comunque salve le procedure in materia edilizia ed urbanistica previste dal R.C.E.
2. Anche le installazioni esistenti devono garantire il rispetto delle misure di contenimento del campo elettromagnetico nei limiti stabiliti dal comma 3° del presente articolo e nei tempi previsti dal successivo art. 6.
3. Le stazioni radio base per la telefonia cellulare possono essere installate e, laddove installate possono essere mantenute in esercizio, solo a condizione che il valore di campo elettromagnetico risultante, valutato come somma quadratica del valore di campo elettromagnetico di fondo preesistente e quello dovuto alla specifica stazione radio base nelle condizioni di massimo carico di esercizio e di massima espansione prevista, non superi i limiti stabiliti dall'art. 3 del D.M. 381/98 ed i valori di cautela di cui all'art. 4 del medesimo D.M. in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore. In particolare, come disposto dall'allegato B del D.M. 381/98 e dal protocollo di valutazione ARPAV (prot. n. 5503 del 13.5.1999), saranno necessarie le misure dell'intensità dei campi elettromagnetici ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano metà dei limiti e dei valori di cautela suddetti.

Art. 2 - DIVIETI DI INSTALLAZIONE

1. E' vietato installare stazioni radio base per la telefonia cellulare sugli edifici destinati ad asili, scuole di ogni ordine e grado anche private ed edifici socio sanitari. In ogni caso la stazione deve essere posta ad una distanza minima di 100 metri misurata tra il perimetro esterno della struttura degli edifici e la base del manufatto che supporta l'antenna: quest'ultima non dovrà avere la direzione di massimo irraggiamento incidente sugli edifici stessi.

Art. 3 - DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Le istanze per l'installazione di impianti radio base per telefonia cellulare debbono essere corredate dai seguenti documenti e atti:
 - a) Scheda dati anagrafici e dati tecnici come da schema allegato.
 - b) Valutazione preventiva dell'intensità del campo elettromagnetico generato dalla stazione radio base in condizione di massima espansione entro un raggio di 150 m e 200 m rispettivamente per GSM e per GSM + TACS se entro un raggio di 350 m dal punto in cui

verrà installata la stazione radio base non esistono altre stazioni radio base o impianti radiotelevisivi o ponti radio di potenza superiore a 7 watt.

c) Valutazione dell'intensità del campo elettromagnetico totale ottenuto come somma quadratica delle intensità del campo elettromagnetico di progetto e di quello esistente se entro un raggio di 350 metri dal punto in cui verrà installata la stazione radio-base esistono altre stazioni radio-base o impianti radiotelevisivi o ponti radio di potenza superiore a 7 watt. Questa valutazione dovrà essere effettuata, per tutti gli impianti interessati, in condizione di massima espansione, con le stesse modalità descritte nel protocollo di valutazione ARPAV ed entro un raggio di 150 m e 200 m rispettivamente per GSM e per GSM + TACS attorno alla nuova installazione. Presupponendo ciò uno scambio di informazioni tecniche tra gestori, il dichiarante dovrà inviare una richiesta di dati tecnici agli altri gestori e per conoscenza anche all'ARPAV.

d) Titolo di proprietà o altro titolo equipollente in relazione al suolo o all'immobile sul quale si propone l'installazione.

e) Parere preventivo dell'ARPAV.

f) Nominativo del responsabile della stazione radio base per eventuali comunicazioni.

g) Impegno, reso con atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali), a propria cura e spese, qualora il Piano di localizzazione comunale previsto dalla legge regionale n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni dovesse prevedere una diversa dislocazione dell'impianto medesimo.

Art. 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'ufficio ambiente del Comune provvede all'istruttoria dell'istanza, ne analizza la conformità a quanto previsto dai precedenti articoli e autorizza ai soli fini del presente Regolamento, l'installazione della stazione. Successivamente trasmette il proprio nulla osta alla competente Direzione Urbanistica per la necessaria concessione edilizia. Qualora il parere preventivo dell'ARPAV fosse negativo, l'istanza viene respinta.

2. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento una misura di verifica da parte dell'ARPAV.

Art. 5 - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE

1. Il superamento dei limiti previsti dal presente Regolamento comporta l'assegnazione di un termine di novanta giorni per il risanamento. In caso di inottemperanza l'Autorità indicata dalla L.R. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni emanerà il provvedimento di divieto di utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento come da D.G.R. del 29.12.1998 n. 5268.

2. Se necessario il Sindaco potrà intervenire ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 142/90.

Art. 6 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Per gli impianti esistenti dovrà essere presentata, entro 60 giorni dall'esecutività del presente Regolamento, la documentazione tecnica prevista dall'art. 3 (Documenti per la presentazione delle istanze).

2. In caso di modifica degli impianti esistenti nelle aree di cui all'art. 2 punto 1 (strutture sensibili), il valore del campo elettromagnetico non dovrà aumentare rispetto a quello esistente prima della modifica.
3. In caso di superamento dei limiti e/o dei valori di cautela di cui all'art. 1 comma 3, gli impianti esistenti dovranno essere adeguati entro novanta giorni dall'esecutività del presente Regolamento e previo avvio del procedimento.
4. In caso di inerzia si procede come all'art. 5 precedente.

Art. 7 - PIANO DELLE LOCALIZZAZIONI

1. Il Piano comunale di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare dovrà conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.